

Roma, 13 marzo 2009

**Circolare n. 49/2009**

**Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Proroga di alcuni adempimenti – Art. 32 della legge 27.2.2009, n. 14, su S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2009.**

La conversione in legge del cosiddetto *decreto milleproroghe* ha confermato il differimento al **16 maggio p.v.** (in precedenza 1 gennaio 2009) di alcuni adempimenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro introdotti dal DLGVO n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). Come è noto la proroga riguarda:

- l'obbligo di aggiornare il *documento di valutazione dei rischi aziendali* con i rischi derivanti da stress da lavoro; è rimasta invece fissata all'1 gennaio 2009 la valutazione degli altri rischi presi per la prima volta in considerazione del citato Testo Unico, quali quelli relativi alle lavoratrici in gravidanza, alle differenze di età e di sesso e alla provenienza dei lavoratori da altri Paesi;
- l'obbligo di indicare una data certa al documento di valutazione dei rischi;
- l'obbligo di comunicare all'INAIL ai fini statistici gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento);
- il divieto di visite mediche preassuntive.

f.to Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 4/2009*

*Allegato uno*

*M/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2009 (fonte Guritel)*

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207**

**Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti».**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 32.**

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

2-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

FINE TESTO